NICOLÒ LIPARI

L'INFORMAZIONE LEALE ED IL DIRITTO AD ESSERE INFORMATI

Io credo che questo convegno, più che fornire delle indicazioni puntuali di segno positivo sull'opportunità di organizzare o sul modo con cui organizzare un Giurì per la lealtà dell'informazione, potrà semmai ribadire quello che deve ritenersi un modello culturale non ancora sostanzialmente recepito. Questo modello culturale rappresenta, per così dire, il presupposto di ogni riflessione più specifica sui modi concreti in cui dare attuazione al Giurì: si tratta, come ho già avuto occasione di dire, di ribadire che nell'esperienza del mondo contemporaneo l'informazione si esprime come rapporto che, in quanto tale, non può avere esclusivo riguardo, nell'ottica della relativa disciplina giuridica, alla tutela del soggetto trasmittente, ma deve di necessità garantire anche le posizioni di interesse del soggetto ricevente.

Certamente, in chiave di ricostruzione della nostra storia costituzionale, l'art. 21 della Costituzione risulta dettato con prevalente attenzione all'ottica di chi fornisce la notizia. Proprio perché si usciva dall'esperienza limitante e complessiva del fascismo i costituenti hanno posto prevalentemente l'accento sulla libertà di manifestazione del pensiero. Nel momento tuttavia in cui noi, quasi inavvertitamente, siamo passati da quel tipo di libertà alla « libertà di informare » abbiamo compiuto il primo salto qualitativo; abbiamo cioè spostato l'attenzione da uno dei versanti del rapporto a quello dell'interesse alternativo che si tratta di tutelare.

In una stagione che per certi versi può definirsi preistorica, anche se risale solo al 1978, io scrissi un articolo il cui titolo si formulava con un interrogativo: « Libertà di informare o diritto ad essere informati? ». In quello scritto osservavo che, nel momento stesso in cui si costruisce l'informazione come rapporto, necessariamente si correla-

nell'ambito della ricerca n. 9101549 CT09, su « La deontologia e responsabilità professionale del giornalista » finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

^{*} Il presente scritto, che costituisce la relazione al convegno « Il giurì per la lealtà dell'informazione », svoltosi a S. Margherita Ligure il 1º e il 2 marzo 1991, è pubblicato

no gli interessi di entrambi i soggetti di tale rapporto. In questa correlazione, almeno ai fini che più direttamente incidono con l'oggetto della nostra odierna riflessione, si tratta di porre dei condizionamenti al soggetto trasmittente rispetto ai modi o ai contenuti della sua comunicazione.

Questa è dunque l'ipotesi sulla quale noi ragioniamo. Si tratta di chiedersi se il passaggio attraverso lo strumento di un Giurì può essere in qualche modo funzionale all'affermazione di questo principio. A me interessa per il momento ribadire che il problema dei limiti al contenuto o alla forma della comunicazione rappresenta momento nodale di una prospettiva culturale che incontra ancora nella nostra cultura forti resistenze.

Se mi consentite un esempio del tutto banale, direi che, nel nostro attuale sistema, l'equivalente di un Giurì sulla lealtà dell'informazione può essere individuato nella Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai. Questo organo, sia pure con alcuni precisi condizionamenti di tipo politico, si qualifica pur sempre come un soggetto che è chiamato a dare indirizzi, ancorché riferiti ad uno soltanto dei soggetti del sistema informativo e cioè il gestore del servizio pubblico radiotelevisivo, verificando poi il modo di attuazione di tali indirizzi. Ebbene, per quel che possa valere, la storia ormai ventennale di questa commissione dimostra che editti ne sono stati fatti molti, ma di verifiche non ne è stata fatta nessuna; nemmeno una verifica nei termini riduttivi di cui parlava stamattina Alpa e cioè attraverso l'emissione di una vaga sanzione di tipo enunciativo, espressa in una sorta di etichettatura di tipo morale sulla scorrettezza di un certo messaggio o del modo di agire di un particolare gestore dell'informazione.

Vorrei allora porre alcuni interrogativi, se volete di segno un poco più tecnico e quindi più interno ad una riflessione di tipo giuridico. Se pensiamo alla informazione come rapporto e quindi se pensiamo ad un ipotetico Giurì quale strumento di garanzia delle modalità di svolgimento di questo rapporto le possibilità di intervento si pongono su due livelli. Vi può essere un problema di tutela dei soggetti che sono oggetto del processo informativo: comunicano qualcosa che mi riguarda e per ciò stesso io sono portatore di un interesse a che quanto viene comunicato corrisponda alla mia convenienza o comunque all'oggettività del fatto. Vi è poi un problema di tutela di segno più generico e indifferenziato che riguarda i destinatari del prodotto informativo e quindi potenzialmente tutti i soggetti dell'ordinamento, in quanto portatori dell'interesse ad essere correttamente informati.

Per quanto attiene al primo versante della tutela io credo che il discorso risulti abbastanza semplice. Si possono cioè trovare forme, con tutte le relative cadenze di tipo soggettivo e processuale, per realizzare la tutela del soggetto in quanto punto di riferimento oggettivo di una determinata comunicazione. Certo — e lo richiamava proprio adesso il presidente Beria — la tutela giurisdizionale che in ipotesi seguisse a distanza di dieci anni dal fatto sarebbe una garanzia del tutto stemperata e inefficiente, di guisa che la possibilità di ottenere,

rispetto ad una informazione che direttamente mi riguarda, una tutela immediata, ancorché di segno più generico e non necessariamente con effetti di tipo risarcitorio, costituirebbe pur sempre un risultato misurabile in chiave di utilità.

L'unico problema che a questo riguardo potrebbe aprirsi riguarderebbe la possibilità di ammettere anche un meccanismo di tipo risarcitorio (come mi sembra escludesse De Martini) anziché limitarsi ad una pura enunciazione della scorrettezza dell'informazione. Personalmente sono d'avviso che, se si deve percorrere questa via, la si deve percorrere integralmente. Se quindi si ammette un intervento che sia enunciativo del fatto, bisogna trarne anche le necessarie conseguenze; altrimenti inevitabilmente si apre, sia pure in seconda battuta, la necessità in sede risarcitoria di rimettere in discussione i presupposti del risarcimento. Perché delle due l'una: o ammettiamo che in questa sede privatistica assimilabile all'arbitrato risultino già acquisiti i presupposti dell'antigiuridicità o della colpevolezza e quindi gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, escludendo che degli stessi elementi si possa ridiscutere nella sede deputata a stabilire la misura dell'eventuale risarcimento, ovvero se escludiamo un tale accertamento, dobbiamo poi consentire che nuovamente si ridiscuta dei presupposti del risarcimento.

Questo tipo di ragionamento apre però un discorso di carattere generale, sul quale io mi trovo in radicale dissenso con le considerazioni che ho sentito fare ieri da Floridia e che questa mattina mi sono sembrate ribadite da Fazzalari e da altri, considerazioni che attengono al problema del rapporto di questa tutela affidata al « giudice privato » che chiamiamo Giurì con una tutela integrativa o anche semplicemente eventuale del giudice ordinario. Quale che sia la qualificazione che si voglia dare al Giurì, io credo che non si possa mai ammettere che attraverso una clausola di tipo negoziale o privatistico, si escluda radicalmente in termini di principio la tutela giurisdizionale. Se noi ammettessimo una conclusione di questo tipo negheremmo, io credo, la legittimità stessa dell'ordinamento in quanto tale.

Si potrebbero fare varie esemplificazioni a questo riguardo. Mi limito a farne una più prossima a mie vecchie riflessioni. Quando si pone in essere il cosiddetto negozio fiduciario, le parti istituzionalmente escludono la stessa possibilità di fare ricorso alla tutela giurisdizionale; ove la prevedessero, non si limiterebbero ad affidare l'attuazione del loro interesse esclusivamente alla fiducia nel contraente cosiddetto fiduciario. In questo caso è evidente che, secondo l'intento delle parti, è esclusa in partenza la possibilità di realizzare una tutela di tipo giudiziale. Ciò peraltro non esclude che, di fronte alla lesione della fiducia riposta nel contraente, il soggetto fiduciante possa appellarsi alla tutela giurisdizionale, quali che siano le difficoltà di prova circa il contenuto del pactum fiduciae.

Allora il problema consiste nello stabilire in quali limiti la tutela possa essere realizzata. Non solo, come riconosce Floridia, nel caso in cui si è addirittura usciti fuori dalla clausola, caso rispetto al quale

la tutela non può certo essere negata. La tutela deve ammettersi anche quando, pur essendo rimasti all'interno della clausola, questa risulti utilizzata in maniera scorretta. Si tratta di un principio che direi di generale applicazione nel nostro ordinamento. Nell'art. 1349 cod. civ. o in tutti gli altri casi in cui si ammette un intervento del terzo in una struttura di tipo negoziale, questo intervento incontra sempre un limite: sarà quello della malafede o di una palese violazione delle indicazioni ricevute, ma certamente il limite esiste. Questo mi sembra il punto teoricamente più interessante e anche, dal punto di vista pratico, più carico di incidenze della riflessione circa la legittimità del Giurì. Il Giurì, quali che possano esserne le funzioni, non può precludere al soggetto che diventa oggetto dell'informazione una possibilità di ulteriore garanzia secondo le regole generali dell'ordinamento.

Diversa è invece la riflessione che deve essere fatta se ci spostiamo sull'altro versante, quello cioè relativo all'indifferenziata platea dei destinatari dell'informazione. Qui si sono scontrate varie posizioni. Assumo emblematicamente a punto di riferimento quella formulata nella maniera più ampia ed incisiva dall'amico cons. Borruso, che parte da una affermazione che non può certo essere, in termini di principio, contestata. Egli dice: l'obiettività in quanto tale non esiste. Ne discende che ogni rappresentazione di un fatto non è mai mera rappresentazione di quel fatto, ma suppone sempre un criterio interpretativo da parte del soggetto che lo rappresenta. Questa è certamente affermazione al limite dell'ovvio, che non pone un problema e vale certamente per ogni forma di comunicazione, non soltanto per quella propria del giornalista. Se vogliamo portare il discorso alle sue estreme conseguenze in chiave giuridica, il ragionamento deve valere anche per quella peculiare comunicazione che si esprime nell'enunciato normativo. Anche l'enunciato normativo può essere assunto come fatto dal quale si parte per una interpretazione o può essere assunto già come risultato di un processo interpretativo. Ma in questo modo noi ci avviteremmo in un tipo di riflessione che sarebbe senza via di uscita. Pur essendo quindi indubbio e scontato il presupposto del ragionamento di Borruso, dobbiamo convenire sul fatto che, quando parliamo di obiettività dell'informazione o di criteri in qualche modo riferiti ad indici di contenuto della comunicazione informativa, non affermiamo un valore assoluto, non enunciamo un principio di tipo filosofico, ma semmai indichiamo un dato che è storicamente condizionato nel suo principio e nei modi in cui nei vari contesti quel principio trova applicazione.

Il punto nodale di riflessione svolto da Borruso mi sembra vada individuato nel limite che l'autore della comunicazione incontrerebbe nei diritti che sono già formalmente e testualmente riconosciuti, quali ad esempio il diritto alla reputazione, il diritto all'onore, il diritto alla riservatezza. A me sembra che in questa impostazione ci sia inavvertitamente alla base una sorta di petizione di principio, posto che ad un diritto (che si riconosce formalmente) non riconducibile ad

un preciso enunciato normativo si contrappone come limite un diritto altrettanto privo di riconoscimento formale. Come si fa infatti a dire che esiste un diritto alla riservatezza, mentre per converso non esisterebbe un diritto ad essere correttamente informati? Dietro una apparente contrapposizione tra indici formali c'è evidentemente un giudizio di valore non esplicitato. Come è noto, il diritto alla riservatezza è un diritto che l'esperienza giuridica ha costruito al di là di un formale enunciato normativo. Senza approfondire qui le argomentazioni della dottrina (l'articolo di Giampiccolo sul diritto alla riservatezza risale ad oltre trent'anni fa), ciò che mi pare vada evidenziato è lo sforzo dell'interprete, in funzione di un indice di valore non eludibile, di dare tutela ad una sfera di riserbo o di privatezza che merita di essere garantita al di là dell'ambito di riconoscimento che l'ordinamento assegna al diritto al nome, al diritto all'immagine o simili. Allora mi domando: perché un analogo processo ricostruttivo non può essere compiuto con riferimento al diritto ad essere informati, muovendo da una indiscutibile esigenza in chiave di valore e valorizzando gli spunti normativi che certamente sono presenti nell'ordinamento? Il problema consisterà nello stabilire non l'esistenza del diritto, che mi sembra un dato indiscutibile, ma semmai l'ambito del suo contenuto.

Quando scrivevo il mio articolo del 1978 probabilmente mancavano nell'ordinamento alcuni indici normativi che poi sono chiaramente emersi. Può essere sufficiente un esempio per tutti e cioè l'art. 1 della recente legge n. 223 del 1990, il quale esplicitamente enuncia come principi fondamentali del sistema (sia pure riferito alla sola comunicazione radiotelevisiva) « il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione ».

Di fronte ad un enunciato così esplicito mi sembra non sia più possibile negare nel nostro ordinamento la fattispecie di un « diritto all'informazione », diritto del quale vengono indicati i parametri di contenuto nei confronti della generalità dei soggetti fruitori e che quindi va inteso nella sua più pregnante accezione di limite alla libertà di manifestazione del pensiero in funzione dell'interesse del destinatario della comunicazione ad una informazione obiettiva, completa, imparziale e corretta.

Già l'enunciazione del comma 1 dell'art. 1 della legge del '90, quando dice che la diffusione di programmi televisivi e radiofonici ha « il carattere di preminente interesse generale » sta a significare che il fatto della comunicazione rispetta l'interesse del destinatario della medesima, in termini assolutamente generali, indipendentemente dalla circostanza di essere assunto ad oggetto della comunicazione. Il comma 2 poi fa certamente compiere al sistema normativo un salto qualitativo. Coloro che in precedenza potevano arroccarsi dietro l'affermazione che il diritto ad essere correttamente informati discendesse in via indiretta dal pluralismo delle fonti informative oggi non possono più contestare che il legislatore abbia espresso una tutela più

immediata e specifica connessa con il contenuto proprio della comunicazione televisiva. E non sembra sia questo un passaggio abnorme, ma semmai una evoluzione necessaria. All'interno di una società che ormai si caratterizza in funzione esclusiva degli strumenti comunicativi non è possibile supporre che il diritto sia incapace di riconoscere tutela all'oggetto della comunicazione senza negare il valore stesso della giuridicità.

Se dunque l'art. 1 detta alcuni principi fondamentali, quanto meno in tema di comunicazione radiotelevisiva, l'interprete è obbligato ad utilizzare la medesima chiave ermeneutica nell'intendere tutti gli enunciati della legge. Non a caso l'amico Borruso è costretto a compiere una forzatura interpretativa quando si limita ad extrapolare dall'enunciato normativo la sola parola « pluralismo », lasciando da parte tutte le altre indicazioni, e conseguentemente ritenendo che soltanto dal profilo della pluralità delle fonti informative possa in qualche modo realizzarsi una approssimazione al dato storico della oggettività.

Al contrario a me sembra che il nuovo legislatore non ha inteso semplicemente collocarsi (quanto alla garanzia dell'interesse ad essere informati) sul piano di una tutela meramente indiretta, che, prendendo in considerazione unicamente proiezioni collettive dell'interesse, si realizza attraverso la normativa antitrust, ma ha individuato i confini di una proiezione individuale di quell'interesse con conseguente possibilità di esercitare una tutela diretta sia quanto alla legittimazione di attivare le sanzioni specifiche previste dalla legge speciale sia in ordine alla possibilità di ottenere la riparazione del danno cagionato da una informazione scorretta, incompleta e non obiettiva.

Con la nuova disciplina del settore radiotelevisivo il legislatore ha imposto ai soggetti (privati e pubblici) della comunicazione ben precisi limiti incidenti sul modo della trasmissione e sul contenuto del messaggio. Assumere che tutto ciò sia irrilevante ai fini della costruzione di un diritto all'informazione si risolverebbe in una sorta di svuotamento del dettato normativo perché finirebbe inevitabilmente per supporre che l'attività di chi informa sia del tutto svincolata dalla necessità di condizionarsi ad indici di pluralismo, completezza, imparzialità.

Del resto, all'interno del sistema della legge del 1990, è possibile trovare una serie di precisi riscontri della volontà del legislatore di porre vincoli al trasmittente in funzione della tutela del ricevente.

Significativa appare innanzitutto la previsione di quei commi 1 e 2 dell'art. 2 che impone limiti al messaggio pubblicitrio o radiotelevisivo. Si tratta di una disciplina sufficientemente analitica, che evidentemente incide, condizionandola nell'oggetto e nei modi di espressione, su quella parte della comunicazione radiotelevisiva che si riconduce alla forma del messaggio pubblicitario. Il limite al contenuto della comunicazione è evidentemente dettato dalla necessità di garantire l'interesse dell'utente ed è espressamente sanzionata dalla previsione dell'art. 31. Peraltro la specifica rilevanza della sanzione

amministrativa non esclude affatto l'autonoma applicabilità dell'azione aquiliana ove la comunicazione implicita nel messaggio pubblicitario possa ritenersi determinativa di danni.

Un ragionamento sostanzialmente analogo potrebbe farsi con riferimento all'art. 10, commi 2 e 3, che prevede e sanziona l'obbligo di rettifica, con la specificazione in tal caso che, rispetto a trasmissioni contrarie a verità e considerazioni lesive degli interessi morali e materiali di chicchessia, la potenzialità dannosa è in re ipsa e quindi la tutela del soggetto con l'azione risarcitoria non può essere mai esclusa indipendentemente dal contenuto e dalla tempestività della rettifica. Non insignificante appare anche, nella linea qui segnalata, la previsione (pur essa sanzionata nell'art. 31) di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'art. 15. Anche qui vengono dettati al trasmittente doveri di comportamento incidenti sul contenuto della comunicazione in funzione dell'interesse dei destinatari, interesse oltre tutto riconducibile ad un ampio ambito valutativo in sede applicativa, posto che, ad esempio, il giudizio su ciò che risulti nocivo « allo sviluppo psichico o morale dei minori », che induca « ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità », ovvero che possa essere qualificato gratuitamente violento o pornografico non può certo ricondursi a parametri automatici, ma, riferendosi semmai ad indici di valore socialmente diffusi, dimostra in concreto che la libertà di comunicare incontra precisi limiti nei diritti dei destinatari della comunicazione.

In sostanza, dal contesto della legge emerge una specifica tutela della posizione soggettiva del ricevente in funzione della quale risulta dimensionato il diritto del trasmittente, una tutela che consente di riconoscere la fattispecie del « diritto all'informazione », ormai individuato nei suoi titolari, nei soggetti che sono obbligati a rispettarlo ed in alcuni parametri di contenuto.

L'unica obiezione che si potrebbe fare di fronte ad un simile contesto normativo è quella che la nuova legge riguarda soltanto le trasmissioni radiotelevisive e non si estende a tutti i mezzi di comunicazione, prima fra tutti la stampa. Ma qui sarebbe facile una obiezione in chiave di costituzionalità, fermo restando che comunque l'individuazione nel sistema di un principio generale non può non fungere da criterio interpretativo per le fattispecie non esplicitamente richiamate.

Il problema allora che ci dobbiamo porre, per quanto attiene più propriamente al Giurì per la lealtà dell'informazione è se l'attivazione di un meccanismo di questo genere, rispetto ad una tutela ormai esplicitamente enunciata, possa in qualche modo non risultare riduttiva, tendendo a spostare in una sede arbitrale o privata ciò che invece dovrebbe essere assicurato e protetto di fronte all'organo giurisdizionale statale. Questo mi sembra il dato sul quale dovrebbero svolgersi le nostre riflessioni future; questa la pista di approfondimento che mi permetto di suggerire a conclusione del mio intervento.

Convinti come siamo di vivere nella società dell'informazione e della comunicazione sarebbe assolutamente autolesionista ritenere che chi gestisce lo strumento comunicativo possa percorrere le vie che gli sono più congeniali senza subire limiti o condizionamenti di sorta. Il diritto ad essere informati non può essere inteso nella società della comunicazione, come espressione di un desiderio, come rivendicazione corporativa: si tratta di uno spazio oggettivamente già dato, tecnicamente insopprimibile, non da rivendicare ma da accertare. Il che, d'altra parte, non riduce affatto, a mio avviso, lo spazio di libertà di chi esercita la professione giornalistica o comunque del soggetto della comunicazione, posto che il criterio distintivo rimane sempre quello tra fatti ed opinioni, essendo ovvio che le categorie della correttezza e completezza, mentre sono applicabili al controllo sui fatti non si riferiscono alle opinioni che, in quanto espresse in forma corretta, risultano nel nostro sistema insindacabili.

In questo spirito io mi sento assolutamente in sintonia con gli organizzatori di questo convegno e non posso che plaudire alla loro iniziativa.

Poiché ho incentrato la prima parte del mio intervento sul versante del diritto operante, vorrei svolgere ora, se me lo consentite, qualche breve considerazione in chiave de jure condendo, enunciando alcuni dei principi che, a mio avviso, potrebbero essere tenuti presenti se davvero si vuol muovere verso la costituzione di un Giurì dell'informazione.

Già Ruffolo ha osservato che dobbiamo essere consapevoli della differenza qualificativa fra Giurì della lealtà dell'informazione e Giurì dell'autodisciplina pubblicitaria. Questa differenza va ribadita non solo per le osservazioni fatte da Ruffolo, ma soprattutto per una considerazione a mio avviso ancora più assorbente. Il meccanismo della comunicazione pubblicitaria, infatti, in tanto consegue il risultato in quanto sia molto capillare, molto insistito, molto diffuso. Un tempestivo intervento del Giurì dell'autodisciplina bloccando sul nascere la campagna pubblicitaria, finisce di fatto per neutralizzare gli effetti propri della comunicazione di tipo commerciale. Al contrario, nella nostra società delle comunicazioni, l'informazione di tipo corrente è davvero consumata nello spazio di un mattino e quindi l'intervento del Giurì sarebbe comunque destinato ad operare quando i buoi sono già scappati dalla stalla. L'effetto ipotizzato non potrebbe quindi essere che di tipo sanzionatorio per i danni già prodotti o comunque di deterrenza rispetto al soggetto che, avendo compiuto una qualche scorrettezza informativa, viene delegittimato rispetto all'eventualità di compiere altre azioni consimili.

Un secondo profilo mi sembra opportuno evidenziare. È necessario in tutti i modi evitare il rischio che il Giurì realizzi meccanismi di tipo transattivo volti in qualche modo a conciliare l'interesse di chi ha fatto la comunicazione e quello del soggetto implicato dalla comunicazione medesima, lasciando istituzionalmente fuori l'interesse del soggetto destinatario di una corretta informazione. Per fare un esem-

pio soltanto che vorrei assumeste con tutti i possibili benefici di inventario, mi sembra di poter dire che la nota transazione avvenuta nel famoso caso Malindi ha certamente soddisfatto il soggetto implicato nella vicenda e soddisfatto anche il giornale che aveva trasmesso l'informazione ma non si sa in quale modo abbia garantito l'interesse di coloro che dovevano essere informati.

Se, rispetto ai due profili ai quali facevo riferimento nel mio primo intervento, noi pensiamo ad un Giurì che sia prevalentemente proiettato sul versante della tutela del soggetto implicato nella notizia, io credo che avvieremmo un istituto per certi versi zoppo.

Un terzo profilo di cui ci si deve fare carico è quello del quale io mi sono preoccupato quando ho redatto l'anno scorso, per incarico della Commissione di vigilanza, il documento inteso a dare alcune direttive per l'informazione RAI. Quando noi parliamo di un Giurì dell'imformazione, che cosa intendiamo per informazione? Qualifichiamo l'informazione in funzione del veicolo informativo o di un criterio qualificante del messaggio comunicativo? Per quanto attiene al versante televisivo tutti sanno che il messaggio più incisivo non passa attraverso la struttura propria dei telegiornali ma si verifica con strumenti diversi di comunicazione, nel comune linguaggio designati come di tipo non informativo. Giustamente Faustini osservava che i soggetti che svolgono questo diverso tipo di informazione non sono nemmeno vincolati dal contratto giornalistico e quindi non sarebbero ratione qualitatis legati all'obbligo di sottostare al Giurì. Questo mi sembra un fatto di decisiva importanza che diventa significativo anche rispetto agli oggetti, ai contenuti e ai riferimenti che faceva prima Bessone con speciale riguardo al versante della comunicazione economica. Ma è ovvio che il discorso ha un ambito di carattere generalissimo.

L'ultimo e più significativo avvertimento può in qualche modo ricollegarsi alla linea che ha caratterizzato l'intervento di stamattina di Zeno Zencovich. È possibile costruire un profilo operativo del Giurì che si costruisca avendo riguardo agli effetti propri di una obbligazione di mezzi e non di risultato? In una società che consuma in maniera molto rapida e superficiale gli strumenti comunicativi diventa evidentemente essenziale secernere quale è la notizia, con tutti i condizionamenti che si debbono dare a questo termine, e quale è invece il commento o la valutazione della notizia. Si tratta ancora una volta di verificare la differenza tra il fatto e la valutazione. È chiaro che se io leggo il listino di borsa, la quotazione di un titolo in un certo giorno è un fatto mentre appartengono alla sfera dei giudizi sul fatto le valutazioni relative alla ragione di un crollo del listino o di un acquisto diffuso di titoli di un certo settore. Se io consulto l'indice degli spettacoli, la notizia che, in un certo teatro, si svolga una certa rappresentazione appartiene alla sfera del fatto, mentre la critica teatrale apparterrà alla sfera delle valutazioni. Non è facile peraltro riprodurre una distinzione di questo tipo all'interno di una comunicazione per esempio di segno politico. Anzi la struttura contrattualistica del

nostro sistema ha condotto, come è stato da più parti rilevato, il soggetto della comunicazione ad entrare direttamente nel dibattito politico dialogando con il sistema istituzionale e pretendendo di influenzare la società civile. In tal modo l'autore della comunicazione ha finito per perdere il potenziale ruolo di terzietà tra i soggetti del sistema istituzionale e i destinatari della comunicazione (cittadini o sudditi che li si voglia chiamare). Tutto ciò ha condotto a viziare in radice il meccanismo comunicativo.

Il tentativo condotto qualche anno fa da Zavoli con il GR1, volutamente sottotitolato « I fatti e le opinioni », e nel quale si tendeva a distinguere una prima parte meramente elencativa di fatti e una seconda parte variamente articolata di valutazioni su quei fatti, è stato rapidamente contraddetto dai successivi direttori, ancorché quel sottotitolo sia formalmente rimasto.

Io credo che su questo punto valga la pena di battersi specie ad iniziativa della comune dei giornalisti. Bisogna creare almeno i presupposti perché, nel mondo dell'informazione, sia consentito al soggetto destinatario della comunicazione di distinguere le notizie dalle valutazioni sulle notizie. Il che è evidentemente essenziale perché mentre dei fatti sono consentite verifiche, riscontri, accertamenti legati alle contingenze e alla storia, le valutazioni non ammettono se non un contrasto dialettico o una adesione simpatetica ma non certo una verifica, se non per il fatto che esse siano effettivamente riferibili al soggetto che le ha espresse.

Se, in questa prima fase di riflessione, noi potessimo costruire almeno questa piattaforma minima, io credo che avremmo compiuto un passo estremamente significativo e avremmo avviato davvero una rivoluzione del sistema dell'informazione italiana.